



*il Patronato della CGIL*

Inca Cgil Nazionale - Area Tutela

Roma, 07/04/2026  
Prot. n. 2026-U-ATUT-186  
All. n.: 3

A tutte le strutture INCA

**Oggetto: Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione – Circolare INPS n. 29 del 27/03/2026**

Care compagne e cari compagni,

l'INPS, con la circolare n. 29 del 27 marzo u.s. (in allegato), fornisce indicazioni per la presentazione delle domande 2026 per l'accesso alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione. Con la presente nota riteniamo utile soffermarci in particolare su alcuni aspetti che riteniamo rilevanti.

#### **Presentazione delle domande con validità fino al compimento del terzo anno di età del minore**

A partire dal 1° gennaio 2026 non sarà più necessario presentare ogni anno una nuova domanda per il bonus asilo nido. La domanda presentata la prima volta resterà valida fino all'agosto dell'anno in cui il bambino compie tre anni.

Ne consegue che, per gli anni successivi a quello di prima presentazione, il richiedente non dovrà ripresentare l'istanza ma sarà sufficiente accedere alla domanda già registrata e indicare le mensilità di fruizione del beneficio nell'anno di riferimento, operazione che assolve contestualmente alla funzione di prenotazione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del contributo.

Con messaggio n. 1136 del 31 marzo u.s. che alleghiamo, l'Istituto ha comunicato l'apertura del servizio per la presentazione delle domande del 2026.

#### **Importo del contributo parametrato al valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione**

Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo del contributo è parametrato al valore dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, introdotto dalla legge di Bilancio 2026 (v. circolare congiunta CGIL-INCA-CAAF n. 10 del 13 gennaio 2026 in allegato).



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele

### **La posizione dei cittadini non italiani**

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni in possesso:

- della cittadinanza italiana;
- della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
- in caso di cittadino di uno Stato extra-Ue:
  - del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex articolo 9 TUI (D.lgs. 286/1998);
  - dei permessi di soggiorno con validità almeno semestrale, quali:
    - la Carta blu, rilasciato ai “lavoratori altamente qualificati”;
    - il permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’articolo 26 TUI;
  - del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  - del permesso di soggiorno per lavoro stagionale - art. 24 TUI -;
  - del permesso di soggiorno per assistenza minori - art. 31, comma 3 TUI -;
  - del permesso di soggiorno per protezione speciale - art. 32 D.Lgs 25/2008;
  - del permesso di soggiorno per casi speciali - artt. 18 (soggiorno per protezione sociale), 18-bis (vittime di violenza domestica) e 18-ter (vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) TUI;
  - del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso; la protezione temporanea è stata ulteriormente prorogata al 4 marzo 2027 a seguito della decisione (UE) 2025/1460 del Consiglio del 15 luglio 2025;
  - del permesso di soggiorno per motivi familiari - art. 30 TUI -;
  - del permesso di soggiorno per attesa occupazione - articolo 22, comma 11 TUI -: per i titolari di questa tipologia di permesso, le domande verranno accolte con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia;
- i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (che comprende oltre allo status di rifugiato politico anche quello della protezione sussidiaria) in possesso del relativo permesso di soggiorno; ricordiamo che ai titolari dello status di rifugiato politico è rilasciato il permesso di soggiorno per asilo valido 5 anni rinnovabili; ai titolari della protezione sussidiaria è rilasciato il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria valido 5 anni rinnovabili. La normativa prevede che ai titolari della protezione internazionale – una volta maturati i requisiti previsti dall’art. 9 TUI - può essere rilasciato il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo nella cui rubrica "annotazioni", è riportata la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”.

La circolare specifica che in attesa della definizione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, gli effetti dei diritti esercitati dal cittadino straniero cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso.

Pertanto, quando il permesso di soggiorno risulta scaduto alla data di presentazione della domanda del Bonus in questione, è necessario che l’interessato presenti la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele

Inoltre, la circolare prevede che, in caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, si proceda alla “ripetizione dei contributi erogati” (restituzione delle somme versate dall’INPS). Rispetto a quest’ultimo aspetto è necessario evidenziare che tale previsione non può essere interpretata in modo automatico né in modo retroattivo. Infatti, l’art. 5 comma 9bis T.U.I. stabilisce che il cittadino straniero “(...) può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno (...)”. Ne consegue che la posizione del cittadino straniero resta pienamente legittima durante tutta la fase di rilascio/rinnovo/conversione del titolo di soggiorno.

Pertanto, il diritto alla prestazione cessa solo dal momento in cui interviene il provvedimento formale di rigetto da parte della Questura, debitamente comunicato all’interessato, e non retroattivamente dalla data della presentazione della domanda.

Di conseguenza, anche l’eventuale ripetizione dei contributi erogati:

- non può riguardare le somme percepite in un periodo in cui il soggiorno era legittimo;
- può essere riferita al periodo successivo al rigetto.

Si raccomanda di segnalare alla sede nazionale eventuali casi di richiesta di restituzione delle somme da parte dell’INPS, al fine di consentire un monitoraggio e la valutazione di possibili iniziative di tutela.

Infine, la circolare stabilisce che per i cittadini extra-Ue in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’erogazione del contributo dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso di tale titolo, inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo di attestazione, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e termine di validità).

Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante l’accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell’Interno e dalle altre pubbliche Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, l’INPS potrà richiedere l’esibizione del permesso di soggiorno qualora sia necessario per esigenze di istruttoria.

Fraterni saluti.

Resp. Dip. Immigrazione e Cittadinanza  
Valeria De Amorim Pio

Resp. Dip. Sicurezza Sociale  
Giuseppe Colletti

Per il Collegio di Presidenza  
Anna Maria Bilato  
Sara Palazzoli